REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/76 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1976

che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 5 bis,

considerando che, mentre il regolamento (CEE) n. 2506/75 stabilisce norme particolari per l'importazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976 [3], contiene le relative modalità d'applicazione ; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2506/75, la Commissione fissa i prezzi franco frontiera di riferimento ;

considerando che l'elenco dei prezzi frontiera di riferimento dev'essere elaborato in uno spirito di semplificazione amministrativa, tenendo conto, in particolare, delle esigenze del commercio ;

considerando che, secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2506/75, il prezzo franco frontiera di riferimento è pari al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ; che gli importi o i coefficienti risultanti dal regime degli importi compensativi monetari non debbono essere presi in considerazione in questo caso per calcolare il dazio doganale che dev'essere detratto dal prezzo di riferimento ;

considerando che i nuovi Stati membri continueranno ad applicare dazi doganali specifici sino al 1° luglio 1977 ; che, per effetto di questa situazione, detti paesi applicheranno sino a tale data prezzi franco frontiera di riferimento diversi da quelli applicabili negli altri Stati membri ; che, data questa particolarità, è opportuno prevedere disposizioni transitorie affinché il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2506/75 possa applicarsi ai nuovi Stati membri, senza eccessive difficoltà, sin dal momento della sua entrata in vigore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo franco frontiera di riferimento, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2506/75, viene fissato, per i vini importati nella Comunità originaria, conformemente a quanto disposto in allegato.

2. Per le importazioni nei nuovi Stati membri, il prezzo franco frontiera di riferimento, che dev'essere determinato in base ai criteri specificati in allegato, è pari al prezzo di riferimento diminuito, per ogni importazione :

— per i vini originari di paesi terzi che beneficiano di concessioni tariffarie preferenziali, dei dazi doganali effettivamente applicabili a norma dei relativi accordi,

— per gli altri vini, dei dazi doganali effettivamente applicati a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1403/76 [4] è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 16 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.
[2] GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 41.
[3] GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
[4] GU n. L 158 del 19. 6. 1976, pag. 5.

ALLEGATO

PREZZI DI RIFERIMENTO FRANCO FRONTIERA

Nota : Se i vini importati non beneficiano di concessioni tariffarie preferenziali, si applicano gli importi di cui alla colonna « altri paesi terzi ».

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C I a)	(1) Vini di Jumilla, Valdepeñas, Priorato e Rioja (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°			29,10			
	di 9° e non superiore a 9,5°			29,73			
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°			30,98			
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°			32,23			
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°			33,48			
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°			34,73			
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°			35,98			
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°			37,23			
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°			38,48			
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°			27,93			
	di 9° e non superiore a 9,5°			28,52			
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°			29,71			
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°			30,89			
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°			32,08			
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°			33,26			
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°			34,45			
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°			35,63			
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°			36,82			
	(2) Vini della denominazione di origine Ain Bessem-Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah e Coteaux de Tlemcen (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	di 9° e non superiore a 9,5°	38,13					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	39,38					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	40,63					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	41,88					

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C I a) *(segue)*	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	43,13					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	44,38					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	45,63					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	46,88					
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	di 9° e non superiore a 9,5°	36,92					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	38,11					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	39,29					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	40,48					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	41,66					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	42,85					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	44,03					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	45,22					
	(3) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°		35,10		34,50	30,30	25,50
	di 9° e non superiore a 9,5°	35,73	35,73		35,13	30,93	26,13
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	36,98	36,98		36,38	32,18	27,38
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	38,23	38,23		37,63	33,43	28,63
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	39,48	39,48		38,88	34,68	29,88
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	40,73	40,73		40,13	35,93	31,13
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	41,98	41,98		41,38	37,18	32,38
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	43,23	43,23		42,63	38,43	33,63
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	44,48	44,48		43,88	39,68	34,88
	(bb) Vini bianchi :						
	(11) presentati all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner		63,04 (1)			58,24	53,44
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°		33,93		33,33	29,13	24,33
	di 9° e non superiore a 9,5°	34,52	34,52		33,92	29,72	24,92
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	35,71	35,71		35,11	30,91	26,11
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	36,89	36,89		36,29	32,09	27,29
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	38,08	38,08		37,48	33,28	28,48
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	39,26	39,26		38,66	34,46	29,66
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	40,45	40,45		39,85	35,65	30,85
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	41,63	41,63		41,03	36,83	32,03
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	42,82	42,82		42,22	38,02	33,22

(1) Non concerne che la Tunisia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C I b)	(1) Vini originari d'Algeria destinati ad essere alcolizzati (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°	19,26					
	di 9° e non superiore a 9,5°	19,85					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	21,02					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	22,19					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	23,36					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	24,53					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	25,70					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	26,87					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	28,04					
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°	18,09					
	di 9° e non superiore a 9,5°	18,64					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	19,75					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	20,85					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	21,96					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	23,06					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	24,17					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	25,27					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	26,38					
	(2) Vini della denominazione di origine Ain Bessem-Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah e Coteaux de Tlemcen (2) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	di 9° e non superiore a 9,5°	23,13					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	24,38					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	25,63					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	26,88					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	28,13					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	29,38					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	30,63					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	31,88					
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	di 9° e non superiore a 9,5°	21,92					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	23,11					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	24,29					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	25,48					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	26,66					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	27,85					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	29,03					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	30,22					

(1) Nel limite di un volume annuo di 500 000 hl [ivi compresi i vini destinati ad essere alcolizzati rientranti nella sottovoce ex 22.05 C II b) della tariffa doganale comune].
(2) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C I b)	(3) altri :						
(segue)	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°		20,70			17,10	13,50
	di 9° e non superiore a 9,5°	21,33	21,33			17,73	14,13
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	22,58	22,58			18,98	15,38
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	23,83	23,83			20,23	16,63
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	25,08	25,08			21,48	17,88
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	26,33	26,33			22,73	19,13
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	27,58	27,58			23,98	20,38
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	28,83	28,83			25,23	21,63
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	30,08	30,08			26,48	22,88
	(bb) Vini bianchi :						
	(11) presentati all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner		48,64 (1)			45,04	41,44
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°		19,53			15,93	12,33
	di 9° e non superiore a 9,5°	20,12	20,12			16,52	12,92
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	21,31	21,31			17,71	14,11
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	22,49	22,49			18,89	15,29
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	23,68	23,68			20,08	16,48
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	24,86	24,86			21,26	17,66
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	26,05	26,05			22,45	18,85
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	27,23	27,23			23,63	20,03
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	28,42	28,42			24,82	21,22
22.05 C II a)	(1) Vini di Jumilla, Valdepeñas, Priorato e Rioja (2) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (3)			38,33			
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°			39,58			
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°			40,83			
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°			42,08			
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (3)			36,60			
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°			37,79			
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°			38,97			
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°			40,16			

(1) Non concerne che la Tunisia.

(2) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

(3) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C II a) *(segue)*	(2) Vini della denominazione di origine Ain Bessem-Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah e Coteaux de Tlemcen (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	48,13					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	49,38					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	50,63					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	51,88					
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	46,40					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	47,59					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	48,77					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	49,96					
	(3) Vino liquoroso	76,70	76,70		76,00	71,10	65,50
	(4) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	45,33	45,33		44,63	39,73	34,13
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	46,58	46,58		45,88	40,98	35,38
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	47,83	47,83		47,13	42,23	36,63
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	49,08	49,08		48,38	43,48	37,88
	(bb) Vini bianchi :						
	(11) presentati all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner		62,64 (3)			57,04	51,44
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	43,60	43,60		42,90	38,00	32,40
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	44,79	44,79		44,09	39,19	33,59
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	45,97	45,97		45,27	40,37	34,77
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	47,16	47,16		46,46	41,56	35,96
22.05 C II b)	(1) Vini originari d'Algeria destinati ad essere alcolizzati (4) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	28,81					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	29,98					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	31,15					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	32,32					

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(2) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.
(3) Non concerne che la Tunisia.
(4) Nel limite di un volume annuo di 500 000 hl [ivi compresi i vini destinati ad essere alcolizzati rientranti nella sottovoce ex 22.05 C I b) della tariffa doganale comune].

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C II b) *(segue)*	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	27,08					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	28,19					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	29,29					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	30,40					
	(2) Vini della denominazione di origine Ain Bessem-Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah e Coteaux de Tlemcen (2) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	33,13					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	34,38					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	35,63					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	36,88					
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	31,40					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	32,59					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	33,77					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	34,96					
	(3) Vino liquoroso :						
	(aa) destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della TDC		33,80			29,40	25,00
	(bb) altro	62,30	62,30			57,90	53,50
	(4) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	30,93	30,93			26,53	22,13
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	32,18	32,18			27,78	23,38
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	33,43	33,43			29,03	24,63
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	34,68	34,68			30,28	25,88
	(bb) Vini bianchi :						
	(11) presentati all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner		48,24 (3)			43,84	39,44

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.

(2) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

(3) Non concerne che la Tunisia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C II b) *(segue)*	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	29,20	29,20			24,80	20,40
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	30,39	30,39			25,99	21,59
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	31,57	31,57			27,17	22,77
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	32,76	32,76			28,36	23,96
22.05 C III a) 2	(aa) Vino liquoroso :						
	(11) Vino di Malaga (2) con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°			72,08			
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°			74,23			
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°			76,38			
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°			78,53			
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°			80,68			
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°			82,83			
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5° (3)		77,18		76,33	70,38	63,58
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		79,33		78,48	72,53	65,73
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		81,48		80,63	74,68	67,88
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		83,63		82,78	76,83	70,03
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		85,78		84,93	78,98	72,18
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		87,93		87,08	81,13	74,33
	(bb) altri :						
	(11) Vini rossi :						
	(aaa) Vini di Jumilla, Valdepeñas, Priorato e Rioja (2) con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°			41,23			
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°			42,48			
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°			43,73			
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°			44,98			
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°			46,23			
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°			47,48			
	(bbb) altri vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5		49,73		48,88	42,93	36,13
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		50,98		50,13	44,18	37,38
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		52,23		51,38	45,43	38,63
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		53,48		52,63	46,68	39,88
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		54,73		53,88	47,93	41,13
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		55,98		55,13	49,18	42,38

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.

(2) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

(3) Ivi compresi i vini liquorosi con gradazione alcolica effettiva di 15° e contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C III a) 2 *(segue)*	(22) Vini bianchi :						
	(aaa) Vini di Jumilla, Valdepeñas, Priorato e Rioja (1) con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°			39,24			
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°			40,43			
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°			41,61			
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°			42,80			
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°			43,98			
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°			45,17			
	(bbb) altri vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°		47,74		46,89	40,94	34,14
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		48,93		48,08	42,13	35,33
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		50,11		49,26	43,31	36,51
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		51,30		50,45	44,50	37,70
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		52,48		51,63	45,68	38,88
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		53,67		52,82	46,87	40,07
22.05 C III b) 3	(aa) Vino liquoroso :						
	(11) destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della TDC con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5° (2)		33,80			28,20	22,60
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		35,00			29,40	23,80
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		36,20			30,60	25,00
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		37,40			31,80	26,20
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		38,60			33,00	27,40
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		39,80			34,20	28,60
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5° (2)		62,78			57,18	51,58
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		64,93			59,33	53,73
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		67,08			61,48	55,88
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		69,23			63,63	58,03
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		71,38			65,78	60,18
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		73,53			67,93	62,33
	(bb) Vino alcolizzato		26,00			20,40	14,80
	(cc) altri :						
	(11) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°		35,33			29,73	24,13
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		36,58			30,98	25,38

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

(2) Ivi compresi i vini liquorosi con gradazione alcolica effettiva di 15° e contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C III b) 3 *(segue)*	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		37,83			32,23	26,63
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		39,08			33,48	27,88
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		40,33			34,73	29,13
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		41,58			35,98	30,38
	(22) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°		33,34			27,74	22,14
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		34,53			28,93	23,33
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		35,71			30,11	24,51
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		36,90			31,30	25,70
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		38,08			32,48	26,88
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		39,27			33,67	28,07
22.05 C IV a) 2	(aa) Vino liquoroso :						
	(11) Vino di Malaga (1) con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (2)			83,98			
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°			86,13			
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°			88,28			
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°			90,43			
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°			92,58			
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°			94,73			
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°			96,88			
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°			99,03			
	(22) altro con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (2)		89,68		88,73	82,08	74,48
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		91,83		90,88	84,23	76,63
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		93,98		93,03	86,38	78,78
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		96,13		95,18	88,53	80,93
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		98,28		97,33	90,68	83,08
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		100,43		99,48	92,83	85,23
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		102,58		101,63	94,98	87,38
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		104,73		103,78	97,13	89,53
	(bb) altri :						
	(11) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (2)		56,83		55,88	49,23	41,63
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		58,08		57,13	50,48	42,88
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		59,33		58,38	51,73	44,13

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

(2) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C IV a) 2 *(segue)*	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		60,58		59,63	52,98	45,38
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		61,83		60,88	54,23	46,63
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		63,08		62,13	55,48	47,88
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		64,33		63,38	56,73	49,13
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		65,58		64,63	57,98	50,38
	(22) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		54,45		53,50	46,85	39,25
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		55,64		54,69	48,04	40,44
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		56,82		55,87	49,22	41,62
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		58,01		57,06	50,41	42,81
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		59,19		58,24	51,59	43,99
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		60,38		59,43	52,78	45,18
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		61,56		60,61	53,96	46,36
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		62,75		61,80	55,15	47,55
22.05 C IV b) 3	(aa) Vino liquoroso :						
	(11) destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della TDC con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		40,00			32,40	24,80
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		41,20			33,60	26,00
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		42,40			34,80	27,20
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		43,60			36,00	28,40
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		44,80			37,20	29,60
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		46,00			38,40	30,80
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		47,20			39,60	32,00
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		48,40			40,80	33,20
	(22) altro, con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		74,68			67,08	59,48
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		76,83			69,23	61,63
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		78,98			71,38	63,78
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		81,13			73,53	65,93
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		83,28			75,68	68,08
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		85,43			77,83	70,23
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		87,58			79,98	72,38
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		89,73			82,13	74,53

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C IV b) 3	(bb) Vino alcolizzato con gradazione alcolica effettiva :						
(segue)	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		25,40			17,80	10,20
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		26,20			18,60	11,00
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		27,00			19,40	11,80
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		27,80			20,20	12,60
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		28,60			21,00	13,40
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		29,40			21,80	14,20
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		30,20			22,60	15,00
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		31,00			23,40	15,80
	(cc) altri :						
	(11) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		41,83			34,23	26,63
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		43,08			35,48	27,88
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		44,33			36,73	29,13
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		45,58			37,98	30,38
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		46,83			39,23	31,63
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		48,08			40,48	32,88
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		49,33			41,73	34,13
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		50,58			42,98	35,38
	(22) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		39,45			31,85	24,25
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		40,64			33,04	25,44
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		41,82			34,22	26,62
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		43,01			35,41	27,81
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		44,19			36,59	28,99
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		45,38			37,78	30,18
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		46,56			38,96	31,36
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		47,75			40,15	32,55

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C V a)	(1) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		61,43 (2)			43,03 (3)	24,63 (4)
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		62,52 (2)			43,80 (3)	25,08 (4)
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		63,61 (2)			44,57 (3)	25,53 (4)
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		64,70 (2)			45,34 (3)	25,98 (4)
	(2) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		58,53 (2)			40,13 (3)	21,73 (4)
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		59,56 (2)			40,84 (3)	22,12 (4)
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		60,58 (2)			41,54 (3)	22,50 (4)
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		61,61 (2)			42,25 (3)	22,89 (4)
	(3) Vino liquoroso (1)		100,56			82,48	64,40
22.05 C V b)	(1) Vino alcolizzato con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		28,40 (2)			14,00 (3)	0
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		29,04 (2)			14,32 (3)	0
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		29,68 (2)			14,64 (3)	0
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		30,32 (2)			14,96 (3)	0
	(2) Vino liquoroso (1) :						
	(aa) destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della TDC		45,76			31,68	17,60
	(bb) altro		87,56			73,48	59,40
	(3) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		48,43 (2)			34,03 (3)	19,63 (4)
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		49,52 (2)			34,80 (3)	20,08 (4)
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		50,61 (2)			35,57 (3)	20,53 (4)
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		51,70 (2)			36,34 (3)	20,98 (4)
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		45,53 (2)			31,13 (3)	16,73 (4)
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		46,56 (2)			31,84 (3)	17,12 (4)
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		47,58 (2)			32,54 (3)	17,50 (4)
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		48,61 (2)			33,25 (3)	17,89 (4)

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 22° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 330 g per litro.

(2) Tale importo deve essere aumentato di 0,03 UC per 0,1 gradi in proporzione e nella misura in cui la gradazione alcolometrica del vino importato è inferiore alla gradazione alcolometrica massima indicata in tale sottovoce.

(3) Tale importo deve essere aumentato di 0,10 UC per gradi in proporzione e nella misura in cui la gradazione alcolometrica del vino importato è inferiore alla gradazione alcolometrica massima indicata in tale sottovoce.

(4) Tale importo deve essere aumentato di 0,16 UC per 0,1 gradi in proporzione e nella misura in cui la gradazione alcolometrica del vino importato è inferiore alla gradazione alcolometrica massima indicata in tale sottovoce.

Prezzi franco frontiera di riferimento che si applicano ai vini originari dell'Algeria destinati ad essere alcolizzati a partire dal 1° luglio 1977

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)
		Algeria
22.05 C I b)	(1) Vini originari d'Algeria destinati ad essere alcolizzati (1) :	
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :	
	inferiore a 9°	19,62
	di 9° e non superiore a 9,5°	20,22
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	21,41
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	22,60
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	23,79
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	24,98
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	26,17
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	27,36
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	28,55
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :	
	inferiore a 9°	18,45
	di 9° e non superiore a 9,5°	19,01
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	20,14
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	21,26
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	22,39
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	23,51
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	24,64
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	25,76
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	26,89
22.05 C II b)	(1) Vini originari d'Algeria destinati ad essere alcolizzati (2)	
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :	
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (3)	29,74
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	30,93
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	32,12
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	33,31
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :	
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (3)	28,01
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	29,14
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	30,26
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	31,39

(1) Nel limite di un volume annuo di 500 000 hl (ivi compresi i vini destinati ad essere alcolizzati rientranti nella sottovoce ex 22.05 C II b) della tariffa doganale comune).

(2) Nel limite di un volume annuo di 500 000 hl (ivi compresi i vini destinati ad essere alcolizzati rientranti nella sottovoce ex 22.05 C I b) della tariffa doganale comune).

(3) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.